

## Aspetti normativi

Il piccione di Città è considerata una specie selvatica, ascritta pertanto alla gestione della legge sulla caccia nella legge 157/92. Per finalità sanitarie e per la tutela del patrimonio artistico e monumentale possono essere attuate azioni di controllo.

La vigente collocazione giuridica del colombo o piccione di città (*Columba livia* forma domestica) è stata definita con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il piccione di città va considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà .

Da questa sentenza discende che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria" la quale al comma 2 dell'art. 19 dà facoltà alle Regioni di operare il controllo della fauna selvatica:

*per la migliore gestione del patrimonio zootecnico; per la tutela del suolo; per motivi sanitari; per la selezione biologica; per la tutela del patrimonio storico-artistico; per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.*

Appare fortemente attinente al tema qui trattato il riferimento a "motivi sanitari" e alla "tutela del patrimonio storico-artistico". Entro determinati limiti la gestione delle criticità ascritte al colombo negli ambiti urbani, può essere affrontata anche mediante l'emanazione di ordinanze dei Sindaci sulla base del disposto degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). Questi atti evocano la sussistenza di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". In realtà il Testo Unico attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (sentenza n. 605 del Consiglio di Stato del 6.12.1985). Negli altri casi, i più ricorrenti, si ravvisa la necessità del ricorso a strumenti ordinari di gestione quale appunto il "controllo faunistico" previsto dall'art. 19, comma 2, della L. n. 157/92 (sentenza n. 1006 del 16 gennaio 2006 del TAR Piemonte) autorizzato dalle regioni. Perciò, sebbene in contrasto con la filogenesi propria del piccione di città, il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato individua nel controllo previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/92 lo strumento ordinario di gestione delle problematiche cagionate dal colombo di città.

## Note biologiche

La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in situazioni ambientali ottimali una coppia di colombi si può riprodurre 4 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidiata e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno. Il

tasso riproduttivo interessa anche la stagione invernale; nella città di Lucca è stato evidenziato come il contributo invernale alla riproduzione si avvicini al 40%. Attualmente l'intero territorio regionale è occupato senza soluzione di continuità dalla presenza di nuclei di piccioni salvo le zone poste a quote più elevate.

## **Tolleranze**

Le consistenze urbane di 300-400 individui/kmq ed oltre evidenziano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di interventi limitativi.